

Legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 (BUR n. 54/2008)

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2007 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO, PARCHI E PROTEZIONE DELLA NATURA, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE

Art. 32 - Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 "Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi" e successive modificazioni.

1. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 è così sostituito:
omissis (40)
2. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 sono abrogate le lettere a) e c).
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 è inserito il seguente comma:
omissis (41)
4. Per le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali sia già stata pubblicizzata la proposta ai sensi del previgente articolo 11, comma 3, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 , continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data della pubblicizzazione stessa.